

Presidenza del Consiglio dei Ministre

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Viste le allegate richieste di esenzione dall'AIR presentate dalle Amministrazioni co-proponenti per tutte le disposizioni del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale".

Considerato che per le citate disposizioni sussistono le condizioni per l'esenzione dall'AIR richiamate dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169;

Acquisito il conforme parere del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

DISPONE

l'esenzione dall'AIR (analisi di impatto della regolamentazione) per il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale", ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Roma, 19.1.2023

Pres. Francesca Quadri





Ministero delle Imprese e del Made in Italy ufficio legislativo

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Trasmessa tramite PEC

Oggetto: Decreto-legge recante "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale" - Esenzione AIR ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Con riferimento allo schema di decreto-legge in oggetto, che trova il suo fondamento nella straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per impianti di interesse strategico nazionale, si richiede l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 7, del DPCM 15 settembre 2017, per quanto di competenza di questo Ministero, più precisamente con riferimento agli articoli 1-4 del presente decreto-legge.

Il provvedimento si contraddistingue infatti per:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

In particolare, il provvedimento in esame trova il suo fondamento nella la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva, nonché di prevedere misure anche di carattere processuale e procedimentale finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Non sono infatti attesi costi di adeguamento di notevole entità, posto che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la normativa in esame non introduce nuove disposizioni nell'ordinamento ma si limita a chiarire le previsioni già in precedenza definite.

Altresì può riscontrarsi <u>il numero esiguo dei destinatari di ciascuna misura prevista nel decreto,</u> posto che l'intervento urgente è volto a fronteggiare le problematiche della gestione ex-Ilva (art. 1) e che l'articolo 2 prevede un apposito intervento legislativo in materia di amministrazione



straordinaria di società partecipate dallo Stato che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, che sono espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207. Parimenti l'intervento dell'articolo 3 è diretto solo agli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, così come le modifiche apportate all'articolo 4 attengono unicamente ai compensi degli amministratori giudiziari.

Si rileva peraltro, come si evince dalla Relazione Tecnica del presente decreto –legge, che lo stesso non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, posto che gli articoli 2, 3 e 4 sono di carattere ordinamentale mentre l'articolo 1 non ha effetti finanziari limitandosi a intervenire sulle modalità di utilizzo di somme già stanziate dall'art.3 comma 4 bis del D.L. 20/07/2021, n. 103 e dall'art. 30 del D.L. 09/08/2022, n. 115.

Inoltre, lo stesso articolo 1, nel modificare il comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, prevede l'inserimento delle parole "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima", a conferma della ridotta incidenza dell'intervento sugli assetti concorrenziali del mercato. Parimenti, gli altri articoli in esame, incidendo rispettivamente in tema di amministrazione straordinaria delle società partecipate, di compensi degli amministratori straordinari delle imprese in crisi e di compensi degli amministratori giudiziari, non hanno evidentemente incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato, limitandosi a specificare norme già sussistenti nell'ordinamento.

Alla luce quindi degli scarsi - se non nulli- costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari, del numero esiguo dei destinatari dell'intervento, dell'importo nullo delle risorse pubbliche da impiegare e della limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato, si richiede per l'intervento normativo in esame l'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, per quanto di competenza di questo Ministero.

IL CAPO DELL'UNFICIO LEGISLATIVO

Cons. Giulio Veltri

VISTO

Il Capo Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi



Ministero della Giustizia Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'obbligo di redazione della AIR con riferimento al decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2 recante: "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2023 n. 4), per le seguenti disposizioni di competenza di questa amministrazione: Art. 5 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), Art. 6 (Disposizioni in materia di sequestro), Art.7 (Disposizioni in materia di responsabilità penale) e Art. 8 (Disposizione transitoria), in relazione al ridotto impatto dell'intervento in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

Le disposizioni in esame non prevedono costi di adeguamento. Il provvedimento normativo si limita a disciplinare in modo specifico l'intervento penale rispetto a determinate e limitatissime categorie di beni, allo scopo di realizzare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

L'ordinamento, allo stato, non conosce istituti finalizzati a garantire tale bilanciamento, tanto che in alcune situazioni di emergenza si è dovuto fare ricorso a provvedimenti emergenziali di natura straordinaria, che, proprio per questa ragione, hanno prodotto frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi e, in ogni caso, risultati provvisori e insoddisfacenti.

In questa prospettiva, si è ritenuto necessario predisporre un intervento di "sistema", in ragione dell'esigenza di dare veste di norme ordinarie, a regime, alle previsioni introdotte e di dettare una disciplina organica e stabile che permetta di attuare quel bilanciamento entro un quadro normativo prevedibile e razionale.

Conclusivamente: non sono previsti costi di adeguamento in capo ai cittadini, non essendo gli stessi destinatari diretti dell'intervento normativo in discorso.

Con riferimento invece ai destinatari dell'intervento normativo, ovvero le strutture industriali dichiarate di interesse strategico nazionale, non si ravvisano costi di adeguamento (consistendo le previsioni introdotte in misure di carattere processuale che non comportano l'introduzione di ulteriori e specifici oneri amministrativi a carico delle aziende) e comunque, pure a volersi contrariamente ritenere, si configurerebbero per certo di "scarsa entità" sia rispetto al numero limitato di destinatari, sia rispetto alla loro struttura dimensionale ed economica.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

Attesa l'assoluta eccezionalità della dichiarazione di interesse strategico nazionale di uno stabilimento o di un impianto riconosciuta con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), la disciplina introdotta è destinata ad operare in un numero estremamente limitato di casi.

A riprova si evidenzia che ad oggi la problematica si è posta solo con riferimento ad un unico procedimento (pendente davanti al Tribunale di Taranto nel caso cd "Ilva"), come da dati e da riferimenti statistici già in possesso dell'Amministrazione. Tale dato potrà, comunque, essere oggetto di puntuale monitoraggio in fase di valutazione *ex post*.

c) Risorse pubbliche impiegate di importo ridotto

L'intervento normativo consiste nell'introduzione di norme di natura prettamente ordinamentale e procedurale che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai relativi adempimenti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In una prospettiva di analisi complessiva del rapporto costi-benefici, si può ragionevolmente ritenere che la mancata adozione degli interventi di cui al presente decreto-legge, potrebbe generare costi sociali e di adeguamento di certo maggiori rispetto a quelli comportati dall'adozione dell'odierno provvedimento, quanto meno per l'esigenza di adottare interventi ad hoc la cui gestione potrebbe avvenire al di fuori degli strumenti ordinari.

d) Limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Le disposizioni sopra esaminate non impattano per loro intrinseca natura sugli assetti concorrenziali del mercato in quanto si limitano a rimodulare, all'interno del procedimento

penale, alcuni istituti propri di quell'ambito, al fine di raccordarne le finalità proprie con quelle di continuità aziendale.

Le previsioni introdotte, infatti, non comportano l'introduzione di regimi processuali diversificati da applicarsi ad operatori commerciali attivi nel medesimo settore merceologico, cosa che avrebbe potuto astrattamente ingenerare il rischio di una alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato.

Il presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina introdotta è infatti rappresentato dalla qualificazione in termini di "interesse strategico nazionale" dell'attività ovvero del sito produttivo interessato.

Detta qualificazione, peraltro, lungi dall'essere ancorata alla "nazionalità" dell'operatore economico, è attribuita con apposito D.P.C.M. al ricorrere delle seguenti condizioni:

- 1) presso lo stabilimento devono essere occupati almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno;
 - 2) l'assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione.

La ricostruzione operata consente pertanto di confermare l'esclusione della rilevanza in termini anticoncorrenziali delle disposizioni introdotte con il D.L. n. 2/2023, quantomeno per i profili di diretta competenza della scrivente amministrazione, sotto un duplice punto di vista:

- 1) i requisiti di qualificazione soggettiva non sono correlati alla nazionalità dell'operatore economico;
- 2) i criteri dimensionali di qualificazione soggettiva non sono comunque suscettibili di creare alterazioni delle dinamiche concorrenziali, in ragione della considerazione che i mercati di riferimento (basti pensare al mercato siderurgico) si caratterizzano per delle economie di scala compatibili solo con i descritti requisiti dimensionali, stante la fisiologica incapacità di soggetti economici di dimensioni più piccole a "stare sul mercato" in detti settori economici.

Roma, 12 gennaio 2023

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Antonia Mura

VISTO Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi